

Civile Sent. Sez. 1 Num. 977 Anno 2021

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 20/01/2021

SENTENZA

C. U. R. C. I.

sul ricorso 8565/2014 proposto da:

Saint Gobain Vetri S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi n. 29, presso lo studio dell'avvocato Aliberti Ernesto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Villani Alcide, Villani Marco, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Cirio Del Monte S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Friggeri n. 106, presso lo studio dell'avvocato Tamponi Michele, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso

- controricorrente -

2982

2020

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2020 dal cons. Paola VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa DE RENZIS che si riporta alla requisitoria scritta;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Aliberti che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Tamponi che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla SAINT GOBAIN VETRI S.p.a., ex art. 26 legge fall., avverso il decreto del 20/11/2013 con cui il Giudice delegato aveva approvato il terzo progetto di ripartizione parziale, predisposto dai Commissari straordinari della procedura di Amministrazione straordinaria della società CIRIO DEL MONTE S.p.a.

2. La reclamante, ammessa in via chirografaria al passivo della procedura, su domanda tempestiva del 2003, limitatamente alla somma di Euro 409.114,78 – per la quale aveva partecipato al primo riparto parziale del maggio 2006 – aveva proposto opposizione allo stato passivo definita con sentenza del 22/01/2007, che l'aveva ammessa per l'intero importo insinuato di Euro 2.776.224,16.

La conseguente richiesta ai Commissari di integrare, in misura corrispondente, il pagamento ricevuto col primo riparto – applicando la percentuale ivi prevista all'intero credito così come definitivamente ammesso (per una somma ulteriore di Euro 147.449,67) – non trovava esito. Dopo un secondo riparto parziale, riservato ai creditori prelatizi, essa veniva ripresentata – sempre con esito negativo – in occasione del terzo progetto di ripartizione del 19/12/2012, nel quale la percentuale era stata calcolata sull'intero credito.

3. In sede di reclamo il Tribunale ha ritenuto: i) che il prelievo in via eccezionale delle quote che sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, prevista dall'art. 112 legge fall. per i creditori tardivi, ove il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabili (oltre che per i creditori prelatizi), *«non può estendersi ai creditori opposenti, che, al più, possono beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, degli accantonamenti previsti dall'art. 113 L.F.»*, stante la tassatività delle ipotesi ivi previste, non suscettibili di interpretazione analogica; ii) che *«il creditore non ammesso al passivo, pur potendo, come ogni altro interessato, presentare osservazioni al piano di riparto e giovare dell'accantonamento generico disposto dal giudice prudenzialmente, non ha tuttavia un diritto all'accantonamento specifico»*; iii) che *«la Suprema Corte ha escluso il contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Cass. 24/5/04 n. 9901)»*, attesa anche *«la diversa funzione della insinuazione tardiva rispetto alla opposizione ex art. 98 (la prima avente natura di domanda giudiziale volta a instaurare un procedimento di cognizione per l'accertamento del diritto del creditore a partecipare al concorso, la seconda avente natura impugnatoria dello stato passivo reso esecutivo)»*; iv) che *«l'art. 112 l.fall. non può applicarsi anche ai creditori opposenti, non potendosi ritenere che l'ammissione a seguito di giudizio di opposizione integri una ipotesi di incolpevole ritardo nella presentazione della domanda»*; v) che *«anche l'art. 113 novellato (...) ha previsto l'accantonamento per i soli creditori opposenti che abbiano vinto nel giudizio di opposizione, ma la cui sentenza non sia ancora passata in giudicato»*.

4. Avverso la decisione del Tribunale la reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la procedura di Amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie per l'udienza camerale del 27/11/2019.



In quella sede il Procuratore Generale, richiamando il *decisum* di Cass. Sez. U, 24068/2019, ha concluso per l'ammissibilità del ricorso e per la cassazione del provvedimento impugnato, in ragione della nullità dell'intero procedimento derivata dalla violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato il reclamo notificato «*a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale*» o, comunque, per non essere stati essi posti in grado di conoscerne l'esistenza.

Con ordinanza interlocutoria n. 1703 del 24/01/2020 la Sezione Prima di questa Corte ha disposto, «*stante la novità e la rilevanza delle questioni dedotte*», il rinvio della causa alla pubblica udienza, in vista della quale la controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 legge fall. «*(ante riforma)*», dovendosi fare applicazione dei principi generali in forza dei quali «*le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ... sono erogate ... per il pagamento dei crediti chirografari in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso*» (art. 111 n. 3 legge fall.); inoltre, se il novellato art. 113 legge fall. prevede «*l'obbligo di accantonamento specifico per i creditori oppositori, la cui domanda sia stata accolta, ma la sentenza non sia ancora passata in giudicato, a maggior ragione eguale beneficio dovrà essere riservato ai creditori ... la cui domanda non solo sia stata accolta, ma la sentenza sia altresì da tempo passata in giudicato*».

5.1. Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112 e 113 legge fall. – «*nel testo ante riforma del 2006, applicabile ratione temporis*» – in quanto sarebbe illogico e comunque contrastante con l'art. 111 legge fall. salvaguardare solo i creditori tardivi incolpevoli (attraverso il diritto al prelievo delle quote spettanti nei precedenti riparti) e non anche quelli tempestivi

ingiustamente pregiudicati da un provvedimento poi riformato in sede di opposizione, a prescindere da possibili accantonamenti; analoga conclusione dovrebbe trarsi dall'art. 113 che, secondo la novella del 2006, *«prevede che nelle ripartizioni parziali debbano essere trattenute e depositate le quote assegnate ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata»*, che riceverebbero così ingiustificatamente una tutela superiore a quella dei creditori opposenti vittoriosi.

6. Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso a norma dell'art. 111 Cost., in quanto proposto avverso il decreto del Tribunale che, avendo respinto il reclamo avverso il terzo piano di riparto parziale – e così definito la controversia insorta circa il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare al riparto dell'attivo disponibile, anche con riguardo alla porzione di credito rimasta insoddisfatta nella prima ripartizione parziale – integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e definitività.

6.1. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte – pronunciandosi proprio in fattispecie involgente una procedura di Amministrazione straordinaria – hanno di recente ribadito che *«il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 l.fall, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi*

dell'art. 111, co. 7, Cost.» (Cass. Sez.U, 24068/2019; cfr. Cass. 5258/1992, 703/1962, 124/1961).

7. Tuttavia, il ricorso non può essere deciso nel merito, dovendosi dare corso al rilievo officioso, sollecitato dal Procuratore generale, della nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio – rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità – per essere stata la decisione in esame adottata senza che gli altri creditori fossero posti in grado di interloquire sul reclamo ex art. 26 legge fall., proposto dalla Saint Gobain Vetri S.p.a. avverso il decreto di approvazione del terzo progetto di ripartizione parziale predisposto dai Commissari straordinari della Cirio Del Monte S.p.a. in A.S., non rilevando a tal fine l'esito della decisione di merito, in quella sede sfavorevole al reclamante.

7.1. Tale conclusione, già sostenuta da questa Corte prima della novella del 2007 (v. Cass. 7555/1991, 9580/1997), è stata da ultimo ribadita proprio dalle Sezioni Unite sopra citate, nel senso che *«in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale»* (Cass. Sez.U cit.; cfr. Cass. 12950/2014 e Cass. 21864/2010, in tema di esdebitazione).



7.2. Le stesse Sezioni Unite citate hanno ritenuto rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, la questione della nullità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio con gli altri creditori (in tesi interessati a non vedere modificata *in peius* la loro collocazione, o compromessa la possibilità di soddisfacimento totale o parziale del loro credito), «*non rilevando in contrario né che l'esito di detto procedimento fosse stato, in concreto, favorevole a tali creditori, né che questi non avessero proposto, nella fase anteriore di accertamento del passivo, ritualmente, la domanda di ammissione*».

7.3. Al riguardo non sono condivisibili le osservazioni svolte in memoria dall'A.S. controricorrente – nel senso che «*la notifica del reclamo ai vari creditori ha la evidente ed esclusiva finalità di consentire loro l'intervento e l'interlocuzione per contrastare la pretesa del reclamante*», per cui, «*allorché – come nel caso di specie – tale pretesa sia stata disattesa, nulla sia cambiato per i creditori*» – trattandosi di considerazione che non può valere per una decisione non definitiva ma soggetta a sindacato, come quella in esame.

8. Il rilevato difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori controinteressati al reclamo per cui è causa è assorbente rispetto all'esame dei motivi e comporta la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice *a quo*, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia per l'integrazione del contraddittorio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/09/20209.

La presente sentenza è sottoscritta dal solo Presidente, ai sensi dell'art. 132, comma terzo, cod. proc. civ., per impedimento dell'Estensore, cons. Paola Vella, dovuto all'emergenza pandemica in atto da Covid-19.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrice BAKUNE



Il Presidente

